

Protocollo d'intesa tra la Procura della Repubblica di Patti

e

il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Patti

Linee Guida per la presentazione e la gestione delle convenzioni di negoziazione assistita in materia familiare, ai sensi del D.L. n. 132/2014, convertito con L. n. 162/2014, come modificato dal D.Lgs. n. 149/2022.

La Procura della Repubblica di Patti e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Patti determinano, ciascuno per la propria competenza, le seguenti linee guida, al fine di fornire specifiche indicazioni sugli adempimenti concreti della negoziazione assistita in materia familiare e agevolarne l'utilizzo.

Le presenti linee guida hanno funzione organizzativa e operativa e non introducono ulteriori condizioni di validità degli accordi, cause di inammissibilità o criteri di competenza diversi da quelli previsti dalla legge.

Ambito di applicazione

La negoziazione assistita può riguardare:

- Separazione personale, cessazione degli effetti civili o scioglimento del matrimonio e modifica delle condizioni di separazione o di divorzio;
- Scioglimento delle unioni civili e modifica delle condizioni già determinate;
- Modalità di affidamento e mantenimento dei figli nati fuori dal matrimonio, modalità di mantenimento dei figli maggiorenni non economicamente autosufficienti nati fuori dal matrimonio e modifica delle condizioni già determinate;
- Determinazione dell'assegno di mantenimento richiesto ai genitori dal figlio maggiorenne economicamente non autosufficiente;
- Composizione congiunta delle questioni vertenti sulla fruizione dei benefici assistenziali e dell'Assegno Unico e Universale spettante per la prole, inclusa la specifica ripartizione delle quote o l'attribuzione al genitore collocatario;
- Soluzione consensuale delle controversie in materia di alimenti e modifica delle relative determinazioni.

Ufficio Competente

L'accordo raggiunto a seguito della convenzione di negoziazione assistita deve essere trasmesso, per il rilascio del nulla osta o dell'autorizzazione, al Procuratore della Repubblica del Tribunale competente. Il Tribunale competente è quello avanti al quale le parti avrebbero potuto proporre la relativa istanza in via giurisdizionale se non avessero optato per lo strumento della negoziazione

assistita. Gli avvocati indicano nella comunicazione di trasmissione gli elementi rilevanti per l'individuazione della competenza in relazione alla specifica fattispecie.

Quando è competente la Procura della Repubblica di Patti, la trasmissione deve avvenire con modalità telematica al seguente indirizzo:

procurapatti@civile.ptel.giustiziacert.it

In presenza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ovvero economicamente non autosufficienti, l'accordo deve essere trasmesso al procuratore della Repubblica entro dieci giorni dalla sua conclusione.

Negli altri casi, gli avvocati provvedono tempestivamente alla trasmissione; ai soli fini organizzativi, il presente Protocollo raccomanda l'invio entro dieci giorni dalla sottoscrizione, senza qualificare tale indicazione come termine legale previsto per il rilascio del nullaosta.

L'Ufficio Affari Civili annoterà l'avvenuta ricezione su apposito registro, in ordine progressivo, e provvederà a sottoporre gli atti al Procuratore della Repubblica o al Magistrato delegato per la loro valutazione. L'Ufficio provvederà altresì a inviare, entro due giorni lavorativi dalla ricezione, una comunicazione di avvenuto ricevimento agli avvocati trasmittenti, indicando il numero di protocollo assegnato alla pratica.

La negoziazione assistita si compone dei seguenti atti

1. Accordo (atto principale).
2. Convenzione e ulteriori documenti.

Gli atti devono essere trasmessi contestualmente in un unico invio PEC, salvo motivata esigenza di integrazione successiva comunicata dall'Ufficio.

La convenzione e l'accordo conclusivo sono depositati come documenti distinti, chiaramente identificati.

Contenuto della convenzione

La convenzione dovrà contenere:

- L'impegno delle parti a cooperare in buona fede e con lealtà, correttezza e trasparenza;
- L'indicazione del termine per concludere la procedura di negoziazione, che non può essere inferiore a trenta giorni e non superiore a tre mesi, salvo proroga per ulteriori tre mesi;
- L'indicazione dell'oggetto della controversia;
- L'impegno di tutte le parti al dovere di riservatezza;
- L'indicazione dei legali nominati dalle parti;
- La firma delle parti autenticata dagli avvocati;
- L'elezione di domicilio digitale (PEC) degli avvocati delle parti, presso cui verranno effettuate tutte le comunicazioni ufficiali della Procura.

Requisiti necessari dell'accordo (atto principale)

L'accordo raggiunto, contenente le condizioni sia di natura patrimoniale che non deve essere concluso tra le parti necessariamente assistite ciascuna da uno o più avvocati, i quali non possono essere partecipi di una stessa società di avvocati o di una associazione professionale, ovvero esercitare negli stessi locali e collaborare professionalmente in maniera occasionale.

Nell'accordo, redatto in forma scritta, gli avvocati devono dare atto espressamente:

- Di aver tentato di conciliare le parti;
- Di averle informate della possibilità di esperire la mediazione familiare;
- Che l'accordo non viola diritti indisponibili e non è contrario a norme imperative e di ordine pubblico;
- Che l'accordo è stato liberamente sottoscritto dalle parti, senza coercizione o vizi del consenso;
- Di aver informato i genitori dell'importanza primaria per i figli minori di trascorrere tempi paritetici o comunque adeguati e significativi con ciascuno dei genitori;

L'accordo è datato e sottoscritto dalle parti e dagli Avvocati; la firma delle parti è autenticata dagli Avvocati. Le suddette indicazioni sono richieste per la regolarità dell'accordo, ma la loro mancanza formale non comporta automaticamente la nullità, fatta salva la possibilità per la Procura di richiedere integrazioni.

Quando la negoziazione assistita ha ad oggetto lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio o lo scioglimento dell'unione civile, le parti possono stabilire nell'accordo la corresponsione di un assegno in unica soluzione. In tal caso la valutazione di equità è effettuata dagli avvocati mediante certificazione di tale pattuizione, ai sensi dell'art. 5, ottavo comma, della legge 1° dicembre 1970, n. 898, come previsto dall'art. 6, comma 3-bis, D.L. 132/2014, introdotto dal D.Lgs. n. 149/2022.

In presenza di figli minorenni o di portatori di handicap, l'accordo dovrà indicare:

- Le modalità di affidamento e di collocazione degli stessi;
- I tempi di permanenza della prole con ciascun genitore;
- Le modalità di frequentazione della prole con ciascun genitore, salva la possibilità di accordarsi sulle frequentazioni libere;
- L'indicazione dell'ammontare dell'assegno di mantenimento;
- La ripartizione delle spese straordinarie per il/i figlio/i.

In presenza di figli minori, la misura dell'assegno di mantenimento deve essere supportata da un riferimento ai redditi e al tenore di vita della famiglia, al fine di consentire al PM la verifica della corrispondenza dell'accordo all'interesse dei figli, ai sensi dell'art. 6, comma 2, D.L. 132/2014.

Le condizioni economiche devono precisare decorrenza, scadenza e modalità di pagamento, nonché criteri di individuazione, ripartizione e rimborso delle spese straordinarie. L'eventuale richiamo a un protocollo sulle spese straordinarie ne identifica il testo e la versione applicabile.

L'accordo espone gli elementi utili alla valutazione dell'interesse dei figli, con particolare riguardo alle esigenze abitative, educative, sanitarie e di mantenimento rilevanti nel caso concreto.

Quando la negoziazione assistita riguarda lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio oppure lo scioglimento dell'unione civile, le parti possono stabilire la corresponsione di un assegno in unica soluzione. In tal caso, gli avvocati effettuano la valutazione di equità mediante espressa certificazione della pattuizione.

Documentazione da allegare

a) Separazione personale, cessazione degli effetti civili, scioglimento del matrimonio e delle unioni civili - in assenza di figli minori o equiparati.

1. Convenzione di negoziazione assistita;
2. Certificato di residenza (certificato storico se i soggetti non hanno più la stessa residenza) di entrambe le parti;
3. Certificato di stato di famiglia di entrambe le parti;
4. Estratto per riassunto dell'atto di matrimonio o dell'atto di unione civile.

Inoltre, per la cessazione degli effetti civili e lo scioglimento del matrimonio, uno dei seguenti documenti:

- Copia autentica del verbale di separazione consensuale con decreto di omologa; *oppure*
- Copia autentica del verbale di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente in sede; *oppure*
- Copia autentica della sentenza di separazione con attestazione del passaggio in giudicato; *oppure*
- Copia conforme all'originale dell'accordo di separazione raggiunto con negoziazione assistita ex art. 6, L. 162/2014, completo di nulla osta/autorizzazione; *oppure*
- Copia autentica dell'accordo di separazione concluso e certificato dall'Ufficiale di stato civile ex art. 12, L. 162/2014.

In caso di precedente separazione mediante negoziazione assistita, l'accordo di divorzio indica la data certificata nell'accordo di separazione e l'assenza di interruzioni della separazione; la verifica del periodo necessario non è riferita alla successiva data del nullaosta o dell'autorizzazione.

Per le unioni civili è allegato l'atto integrale rilasciato dal Comune nel quale l'unione è stata costituita, con annotazione della dichiarazione congiunta o disgiunta della volontà di scioglimento.

b) Fattispecie in presenza di figli minori, figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave (art. 3, co. 3, L. 104/1992) ovvero economicamente non autosufficienti.

In aggiunta alla documentazione indicata alla sezione a), dovrà essere allegata:

- Dichiarazione dei redditi di entrambi i genitori dell'ultimo triennio, oppure autocertificazione di non aver percepito redditi di qualsiasi natura soggetti a imposizione fiscale, con riferimento alle ultime tre annualità o a talune di esse;
- Certificazione attestante l'eventuale stato di incapacità e/o la condizione di portatore di handicap grave del/i figlio/i maggiorenne/i, ai sensi dell'art. 3, comma 3, L. 104/1992.

In presenza di figli maggiorenni economicamente autosufficienti conviventi con uno dei genitori, dovrà essere allegata apposita autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 attestante l'autosufficienza economica dei figli stessi.

L'eventuale mancanza di documenti reddituali deve essere esplicitata nella comunicazione di deposito, indicando la documentazione sostitutiva prodotta. Ulteriori documenti economici sono richiesti in relazione alle esigenze della singola pratica.

c) Modifica delle condizioni di separazione personale, cessazione degli effetti civili, scioglimento del matrimonio e delle unioni civili:

- 1) Convenzione di negoziazione assistita;
- 2) Stato di famiglia e certificato di residenza di entrambe le parti;

oltre ai suddetti documenti

Per la separazione personale:

- Copia autentica del verbale di separazione personale con decreto di omologa;

Per il divorzio o lo scioglimento dell'unione civile:

- Copia autentica della sentenza di divorzio o di scioglimento dell'unione civile con attestazione del passaggio in giudicato; *oppure*
- Copia conforme all'originale dell'accordo di divorzio o di scioglimento raggiunto con negoziazione assistita ex art. 6, L. 162/2014; *oppure*
- Copia autentica dell'accordo di divorzio concluso e certificato dall'Ufficiale di stato civile ex art. 12, L. 162/2014; *oppure*
- Copia integrale della domanda, congiunta o disgiunta, di scioglimento dell'unione civile proposta dinanzi all'Ufficiale dello Stato Civile, certificata ex art. 1, comma 24, L. n. 76 del 20 maggio 2016.

Gli accordi precedenti conclusi mediante negoziazione assistita sono prodotti completi del relativo nullaosta o dell'autorizzazione.

d) Regolamentazione dell'affidamento e del mantenimento dei figli nati fuori dal matrimonio:

- a) Convenzione di negoziazione assistita;
- b) Certificato di residenza (certificato storico se applicabile) di entrambi i genitori;
- c) Certificato di stato di famiglia di entrambi i genitori;
- d) Estratto dell'atto di nascita dei figli;
- e) Dichiarazioni dei redditi dell'ultimo triennio, oppure autocertificazione nei termini di cui alla sezione b);
- f) Certificazione attestante l'eventuale stato di incapacità e/o la condizione di portatore di handicap grave del/i figlio/i maggiorenne/i, ai sensi dell'art. 3, comma 3, L. 104/1992.

In caso di modifica di condizioni già determinate, dovrà inoltre essere allegata copia autentica del decreto o della sentenza, oppure copia conforme del precedente accordo di negoziazione assistita completo del provvedimento della Procura.

Gli estratti degli atti di nascita sono nuovamente prodotti soltanto se necessari a documentare elementi non risultanti dal titolo precedente o sopravvenuti.

e) Modifica della regolamentazione dell'affidamento e del mantenimento dei figli nati fuori dal matrimonio;

1. Documenti indicati alle lettere a), b), c) della sezione d);
2. Uno dei seguenti:
 - Copia autentica del decreto/sentenza con il quale le condizioni di affidamento e mantenimento dei figli sono state regolamentate dal Tribunale; *oppure*
 - Copia conforme all'originale del precedente accordo (completo di nulla osta/autorizzazione del PM) raggiunto in sede di negoziazione assistita ex art. 6, L. 162/2014;
3. Dichiarazioni dei redditi dell'ultimo triennio, oppure autocertificazione;
4. Certificazione attestante l'eventuale stato di incapacità e/o la condizione di portatore di handicap grave.

Integrazione documentale e rifiuto all'autorizzazione

L'Ufficio Affari Civili della Procura della Repubblica provvede a inviare agli avvocati che hanno assistito le parti nella negoziazione eventuali comunicazioni interlocutorie con richiesta di chiarimenti e/o integrazioni documentali, nell'ottica della collaborazione, al fine di superare eventuali criticità determinanti il possibile diniego al nulla osta o all'autorizzazione.

Le comunicazioni interlocutorie sono trasmesse via PEC agli avvocati delle parti entro dieci giorni lavorativi dalla ricezione del fascicolo, indicando in modo specifico la documentazione mancante o i chiarimenti richiesti. Il termine per la trasmissione del nulla osta o dell'autorizzazione decorre dalla data di ricezione della documentazione integrativa completa.

Qualora il Procuratore ritenga che l'accordo non corrisponda all'interesse della prole, lo trasmette, entro cinque giorni, al Presidente del Tribunale, il quale, nel termine massimo di trenta giorni, dispone la comparizione delle parti, provvedendo senza ritardo, ai sensi dell'art. 6, comma 2, D.L. 132/2014.

Rilascio del provvedimento del Procuratore della Repubblica

Il Procuratore della Repubblica o il Magistrato delegato provvede a rilasciare, a seconda dei casi, il "nulla osta" ovvero "l'autorizzazione".

Il Procuratore della Repubblica, quando appone il nulla osta o rilascia l'autorizzazione, trasmette l'accordo sottoscritto digitalmente agli avvocati delle parti, ai sensi dell'art. 6, comma 2-bis, D.L. 132/2014.

La comunicazione identifica la pratica e consente di individuare senza ambiguità il testo dell'accordo cui il provvedimento si riferisce.

Adempimenti successivi al rilascio del nulla osta/autorizzazione

a. Trasmissione all'Ufficiale di Stato Civile

Una volta ricevuto l'accordo munito di nulla osta/autorizzazione, gli avvocati provvedono, nei casi in cui l'adempimento è pertinente, alla trasmissione entro dieci giorni all'Ufficiale di Stato Civile del Comune presso cui è stato iscritto/trascritto il matrimonio di:

- Copia dell'accordo già inviato alla Procura e firmato digitalmente;
- Nulla osta/autorizzazione ricevuto/a con il messaggio PEC e firmato/a digitalmente dal Procuratore della Repubblica;
- Attestazione di conformità firmata digitalmente.

b. Trasmissione al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati

L'accordo munito di nulla osta o autorizzazione dovrà essere trasmesso senza indugio, a mezzo PEC o altro sistema elettronico di recapito certificato qualificato, a cura degli avvocati che lo hanno sottoscritto, al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati presso cui è iscritto uno degli avvocati, che ne cura la conservazione in apposito archivio, ai sensi dell'art. 6, comma 3-ter, D.L. 132/2014, introdotto dal D.Lgs. n. 149/2022. Il Consiglio dell'Ordine, se richiesto, rilascia copia autentica dell'accordo alle parti e ai difensori che lo hanno sottoscritto. La conservazione ed esibizione dell'accordo è disciplinata dall'art. 43 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82.

Effetti dell'accordo

Ai sensi dell'art. 5, comma 1, del D.L. n. 132/2014, l'accordo che compone la controversia, sottoscritto dalle parti e dagli avvocati che le assistono, costituisce titolo esecutivo e titolo per l'iscrizione di ipoteca giudiziale.

Gli impegni a effettuare successivamente trasferimenti immobiliari hanno effetti obbligatori e devono identificare il bene, le parti dell'impegno, i termini di esecuzione e la ripartizione delle spese.

Qualora l'accordo contenga un contratto o un atto soggetto a trascrizione, per procedere alla trascrizione è necessaria l'autenticazione delle sottoscrizioni del verbale di accordo da parte di un pubblico ufficiale a ciò autorizzato. Il nullaosta o l'autorizzazione della Procura e la certificazione delle firme da parte degli avvocati non sostituiscono tale adempimento.

Le obbligazioni economiche sono formulate in termini chiari, con indicazione dei soggetti obbligati, dei beneficiari, degli importi o dei criteri di determinazione e delle scadenze.

Procura e Consiglio dell'Ordine verificheranno periodicamente le criticità applicative del presente protocollo e concorderanno gli aggiornamenti necessari. Ogni versione recherà data e numero di revisione; le versioni sostituite saranno chiaramente indicate come non più operative.

Modulistica, pubblicazione e aggiornamento

Il presente protocollo sarà pubblicato sul sito internet della Procura della Repubblica di Patti, sul sito del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Patti e comunicato a tutti gli iscritti.

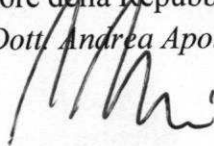
Dopo la sottoscrizione del protocollo saranno predisposti e pubblicati, quali strumenti di supporto e non come ulteriori requisiti di validità:

- scheda di accompagnamento del deposito;
- elenchi documentali distinti per fattispecie;
- modelli delle certificazioni e delle attestazioni;
- istruzioni tecniche per invio, integrazioni e conservazione;
- indicazioni operative sui recapiti degli uffici.

Patti, lì 6.10.2026

Il Procuratore della Repubblica di Patti f.f.

Dott. Andrea Apollonio



Il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Patti

Avv. Lara Trifilò

